

n. 474-1/2024 c.m.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice,

vista la proposta di concordato minore formulata da [REDACTED] tramite l'OCC Commercialisti Brescia, depositata in data 20.9.2024;

vista altresì la relazione particolareggiata redatta da parte del Gestore della crisi nominato dott. Gianluigi Vielmi;

richiamato il proprio decreto interlocutorio depositato in data 29.10.2024,

vista la nota integrativa depositata da parte del Gestore della crisi in data 25.11.2024,

osserva

La domanda di concordato minore depositata da [REDACTED] va dichiarata inammissibile.

Va infatti osservato che l'esposizione debitoria a cui [REDACTED] intende dare sistemazione per il tramite del proposto concordato minore, di ammontare complessivamente pari ad € 375.766,14=, risulta in larghissima parte (€ 246.026,56=) sorta in relazione ad un'attività di impresa individuale esercitata a decorrere dal 26.6.2007 e cancellata dal registro delle imprese in data 10.6.2014.

Viene così in rilievo la disposizione di cui all'art. 33, c. IV, CCII ove si stabilisce che *“la domanda di accesso alla procedura di concordato minore (...) presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”*¹.

¹ E appena il caso di rammentare che rispetto alla posizione di [REDACTED] dagli atti del fascicolo emerge come non risultino superate le soglie proprie della c.d. impresa minore.

Al riguardo, mette conto di osservare preliminarmente come al fine di individuare a quale o quali procedure possa accedere il debitore sovraindebitato non possa non farsi riferimento alla natura delle obbligazioni che questi intenda ristrutturare (cfr. in tale direzione Cass. Civ., Sez. I, 1.2.2006, n. 1869 nonché il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione del 26.7.2023), con la conseguenza per cui promanando l'esposizione debitoria di cui [REDACTED] risulta gravato, in larghissima parte, dall'esercizio di un'attività di imprenditore individuale è a tale condizione soggettiva che dovrà, nel caso in esame, aversi riguardo.

[REDACTED], ai fini del presente procedimento, va dunque qualificato quale un imprenditore cancellato dal registro delle imprese.

D'altro canto, la deduzione svolta dal Gestore della crisi per mezzo della propria nota integrativa a mente della quale "[REDACTED], titolare di partita Iva (...) ha presentato domanda di concordato minore in continuità per preservare l'attuale attività di collaborazione professionale con una società operante nel settore armiero" non convince posto che, al contrario, la domanda in esame non riguarda debiti sorti in relazione a tale attività di collaborazione né il relativo piano contempla, fra le voci dell'attivo, alcuna posta ad essa riconducibile.

Del resto, si tratta di un'attività di collaborazione destinata a cessare, per ammissione di parte ricorrente, già in data 31.12.2024.

Tanto premesso, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento di diverso segno, ritiene questo giudice che la domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

In tal senso militano diversi argomenti.

In primo luogo, ricordata la previsione di cui all'art. 33, c. IV, CCII (la quale peraltro non è stata oggetto di modifica da parte del c.d. Correttivo *Ter* adottato con D.Lgs. n.

136/2024), va sottolineato come detta disposizione non svolga alcuna distinzione fra imprenditore individuale o collettivo (in tal senso cfr. Trib. Torino, 24.7.2023).

Del resto, ove si volesse valorizzare la distinzione fra imprenditore individuale e collettivo nel senso di sottolineare come la persona fisica del primo, a differenza del secondo, sopravviva alla cancellazione dal registro delle imprese, eguale distinzione dovrebbe valorizzarsi anche in relazione alla omologa procedura negoziale “maggiore”, ovvero sia il concordato preventivo, mentre la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, in tale settore, come la proposta di concordato preventivo formulata dall'imprenditore cancellato rimane inammissibile a prescindere dal tipo di imprenditore (individuale o collettivo) che l'abbia proposta, posto che in entrambi i casi la volontaria cessazione dell'attività di impresa costituisce un comportamento *“che preclude l'utilizzo di strumenti finalizzati alla composizione della crisi dell'attività imprenditoriale”* (Cass. Civ., Sez. I, 20.2.2020, n. 4329, in materia di impresa individuale).

In secondo luogo, neppure appare risolutivo far riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 74, c. I e 2, c. I, lett. c), CCII posto che lo “sbarramento” alla presentazione della domanda di concordato minore in questione è rappresentata dall'ulteriore disposizione di cui all'art. 33, c. IV, CCII.

In terzo luogo, anche la previsione di cui all'art. 271 CCII pare doversi necessariamente coordinare con quella di cui all'art. 33, c. IV, CCII nel senso che, proposta una domanda di liquidazione controllata, il debitore potrà paralizzarne gli effetti soltanto proponendo domande che l'ordinamento gli consenta di formulare (cfr. in tal senso Trib. Torino, cit.).

In quarto luogo, come evidenziato dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione con decreto del 26.7.2023, in ogni caso *“negare l'accesso allo strumento concordatario non significa escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l'esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice*

diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282 CCI, con il decorso di un triennio dall'apertura della liquidazione controllata, senza neppur dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria”.

Alla luce di tutto quanto osservato, la domanda di concordato minore presentata da [REDACTED] va dichiarata inammissibile.

Peraltro, *ad abundantiam*, va comunque rilevato come dalla documentazione agli atti emergerebbero comunque ulteriori profili di inammissibilità, che sinteticamente si procede a indicare.

In primis, lo stesso gestore della crisi ha indicato come sopra l'immobile sito in [REDACTED] di proprietà del debitore risulta iscritta in data 16.11.2012 un'ipoteca volontaria a favore di [REDACTED] per un importo di € 80.000,00= mentre il ricavato della vendita del bene in questione (appostato, seppur in difetto di offerte o manifestazioni di interesse di sorta, per € 20.000,00=) viene destinato, nel piano, a servizio del debito erariale rispetto al quale risulta sì iscritta un'ulteriore ipoteca sopra il medesimo bene ma soltanto in data 12.4.2018.

In secundis, quanto alla effettiva disponibilità della finanza terza (per complessivi € 30.000,00=) in capo ai tre soggetti che si sono impegnati, per € 10.000,00= ciascuno, a riversarla in favore della procedura, per mezzo della propria nota integrativa il Gestore della crisi ha semplicemente indicato che questi ultimi hanno dichiarato “*che sono già nella effettiva disponibilità delle somme*”, mentre non risulta compiuta al riguardo alcuna verifica effettiva.

p.q.m.

dichiara inammissibile la domanda di concordato minore proposta da [REDACTED]
[REDACTED].

Si comunichi.

Brescia, 24 dicembre 2024

Il Giudice

Alessandro Pernigotto